

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(Approvato con delibera del C.C. n. 36 del 27/07/2020) - in vigore dal 01/01/2020

ART. 12

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

1. Il funzionario responsabile del tributo, per i debiti di natura tributaria, può rilasciare, a richiesta del contribuente, dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che non è in grado di provvedere al versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto alla sua condizione reddituale, patrimoniale e finanziaria.
3. L'istruttoria dell'Ufficio tiene conto del seguente schema:

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE	SOCIETA' E PERSONE GIURIDICHE IN GENERE
Fino ad € 5.000,00	La dilazione può essere concessa a semplice richiesta del debitore con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sullo stato di temporanea difficoltà	
Da € 5.000,01 ad € 30.000,00	La dilazione può essere concessa con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sullo stato di temporanea difficoltà e di certificazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 12.000,00	La dilazione può essere concessa con presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 sullo stato di temporanea difficoltà e valutazione da parte del funzionario responsabile del tributo della situazione economico patrimoniale e finanziaria del debitore
Da € 30.000,01	Nessuna rateizzazione	

4. La ripartizione del pagamento delle somme dovute, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio in un numero massimo di 36 rate mensili, con rate d'importo non inferiore ad € 50,00.

5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato. La richiesta di dilazione presentata costituisce acquiescenza alle risultanze dell'accertamento.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di quattro rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

9. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata che costituisce anche tacita accettazione del piano rateale.

10. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 e art. 26 D.Lgs. n. 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.